

REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI FIORI DI SANREMO

ART. 1) DEFINIZIONE DI MERCATO

Il Mercato dei Fiori di Sanremo è un mercato alla produzione di fiori, fronde, foglie e frutti ornamentali freschi recisi nonché delle piante ornamentali.

ART. 2) MERCI CHE POSSONO ESSERE IMMESSE SUL MERCATO

In ottemperanza alle disposizioni della Unione Europea possono essere immessi sul mercato per la compravendita i prodotti florovivaistici prodotti o coltivati:

- a) nei Paesi della U.E.;
- b) nei Paesi esteri nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali con l'obbligo dell'esatta e ben visibile indicazione del paese di origine del prodotto, senza ulteriori aggiunte di località che possano ingenerare confusioni sulla zona originaria di produzione.

ART. 3) SOGGETTI CHE POSSONO OPERARE SUL MERCATO ED ACCEDERVI

Sono ammessi a operare sul mercato:

- a) produttori floricoli;
- b) consorzi e cooperative di produttori;
- c) associazioni di produttori di cui alla legge 674/78;
- d) commercianti dettaglianti;
- e) commercianti grossisti, esportatori ed importatori;
- f) imprese che provvedono alla lavorazione e trasformazione dei prodotti floricoli;
- g) commissionari;
- h) gruppi di acquisto, loro consorzi ed associazioni;
- i) mandatari speciali con rappresentanza (delegati di grossisti, esportatori e dettaglianti).

Possono altresì avere accesso al mercato, oltre i soggetti di cui sopra, loro rappresentanti, dipendenti e collaboratori, gli operatori con attività collaterali al mercato e alla produzione e commercializzazione dei prodotti florovivaistici, ivi compresi i trasportatori per conto terzi, ed i rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali degli operatori di mercato e i consumatori in orari stabiliti dalla Direzione di Mercato affinché non vengano intralciate le normali operazioni di mercato.

Sono ammessi ad accedere, previa autorizzazione della Direzione: i visitatori per scopi di studio o turistici, compatibilmente con le esigenze del mercato.

ART. 4) ALBO DEGLI OPERATORI

Presso il mercato può essere istituito, a giudizio del soggetto gestore, un albo degli operatori di mercato cui dovranno iscriversi tutti coloro che appartengono alle categorie di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 5) TARIFFE E CANONI

Le tariffe dei servizi e dei canoni di concessione di mercato sono approvate dall'Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore del mercato, espone in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione. Le tariffe ed i canoni di mercato sono corrisposti dagli operatori di cui all'art. 3 del presente regolamento al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi di gestione, dei servizi, degli ammortamenti tecnici e degli oneri di manutenzione ordinaria, a sensi della L.R. 24/98 e successive modificazioni.

I soggetti operanti nel mercato corrispondono al soggetto gestore un canone di concessione o di locazione in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività.

In ogni caso non possono essere imposti o esatti pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

ART. 6) ASSEGNAZIONE PUNTI DI VENDITA NELLA SALA DI CONTRATTAZIONE

I punti di vendita fissi sono assegnati ai richiedenti dall'Ente gestore tenuto conto delle esigenze di organizzazione generale del mercato.

I criteri per l'assegnazione degli stessi sono stabiliti dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, e comunque devono tener conto della necessità di assegnare priorità secondo il seguente ordine:

per i produttori singoli o associati:

- produttori regionali;
- produttori nazionali;
- produttori comunitari;
- produttori extracomunitari;

per i commercianti e altri soggetti venditori:

- commercianti regionali;
- commercianti nazionali;
- commercianti comunitari;
- commercianti extracomunitari;

ART. 7) CALENDARIO ED ORARIO DELLE OPERAZIONI MERCANTILI

Il calendario e l'orario per le operazioni mercantili vengono stabiliti dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, e resi noti a tutti gli operatori mediante pubblicazione ed affissione all'interno del mercato. In caso di circostanze speciali, è facoltà della direzione ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle contrattazioni dandone preventivo avvertimento. Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni indicati sul calendario. L'orario delle contrattazioni deve essere tale da consentire agli operatori, oltre le operazioni di vendita, anche quelle relative all'asportazione dei prodotti sia di quelli venduti sia di quelli da trasferire fuori dal mercato nonché le indispensabili contabilizzazioni.

L'inizio ed il termine delle operazioni di vendita sono annunciati con apposito segnale.

ART. 8) ACCESSO ALLE OPERAZIONI COMMERCIALI NELLA SALA DI CONTRATTAZIONE

Durante il periodo stabilito per lo svolgimento delle operazioni commerciali nella sala di contrattazione l'ingresso e la partecipazione allo stesso sono strettamente riservati alle categorie di operatori indicate nell'articolo 3) nonché agli operatori economici che svolgono attività connesse

con l'esercizio della attività del mercato e che ne facciano esplicita richiesta alla Direzione.

Tutti gli operatori per essere ammessi sul mercato dovranno presentare apposita richiesta corredata dai documenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e dell'Ente gestore e/o richiesti dalla Direzione di Mercato.

L'autorizzazione può essere sospesa o annullata dalla Direzione nel caso vengano compiuti dagli operatori atti contrari alle disposizioni di legge, del regolamento di mercato e dell'Ente gestore.

Avverso il mancato rilascio, la sospensione o l'annullamento della autorizzazione da parte della Direzione è ammesso ricorso entro trenta giorni all'Ente gestore del mercato che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

ART. 9) RINNOVI ANNUALI

Gli operatori, di cui ai precedenti articoli, per avere accesso al mercato devono aver rinnovato la tessera di ingresso dell'anno in corso dietro pagamento delle tariffe di cui all'art. 5).

Ogni operatore sarà dotato di un tesserino di riconoscimento che dovrà portare ben visibile nell'area di mercato.

ART. 10) IMMISSIONE DELLA MERCE NELL'EDIFICIO DI CONTRATTAZIONE

L'immissione della merce avviene con le modalità, le forme, le limitazioni ed i tempi stabiliti dall'Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato.

La merce posta in vendita deve essere sistemata ordinatamente nei rispettivi reparti di vendita, in tempo utile per consentire i controlli.

Tutta la merce presente nel mercato al momento dell'inizio delle contrattazioni si intende posta in vendita.

In ogni caso le operazioni di mercato devono avvenire in modo che gli operatori non si arrechino vicendevole disturbo e turbino il corretto andamento delle trattative.

ART. 11) DIVIETI PER OPERATORI

E' fatto divieto agli operatori:

- di comprare, anche mediante interposta persona, prodotti sul plateatico per ivi rivenderli ad altri operatori;
- di valersi per la vendita e gli acquisti di persona che non sia appositamente delegata e che non sia preventivamente autorizzata dalla Direzione del mercato;
- di venire a diverbio o usare parole o modi sconvenienti o di recare molestie o intralcio agli altri operatori;
- di occupare gli spazi destinati alla viabilità interna;
- di depositare merce o oggetti al di fuori dei limiti degli spazi di vendita e dei settori e degli orari stabiliti, o in spazi destinati ad altri operatori;
- di intervenire o interferire in qualsiasi modo in contrattazioni in corso fra altre persone.

E' fatto, inoltre, obbligo a tutti gli operatori di uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente gestore e dalla Direzione di mercato per garantire il regolare svolgimento delle operazioni commerciali.

ART. 12) ORGANISMI OPERANTI SUL MERCATO

Gli organismi operanti sul mercato sono:

- il Direttore;
- la Commissione di Mercato.

ART. 13) DIRETTORE

Al mercato è preposto un direttore, nominato dall'Ente gestore, che provvede al regolare funzionamento delle strutture e dei relativi servizi secondo le norme di legge e del regolamento di mercato, nonché secondo le disposizioni dell'Ente gestore.

Il Direttore del mercato deve avere già maturato esperienza con la stessa qualifica o con quella di vicedirettore in mercati all'ingrosso florovivaistici o agroalimentari. Ove non sia possibile disporre di soggetti con i requisiti di cui sopra il soggetto gestore può nominare Direttore persona che abbia comunque acquisito adeguata esperienza e preparazione nei settori florovivaistici o agroalimentari.

Il direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi connessi alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente regolamento e delle disposizioni dell'Ente gestore.

Il direttore risponde del proprio operato all'Ente gestore.

Il Direttore deve prestare la propria opera disimpegnando esclusivamente le mansioni proprie e, nell'ambito dei prodotti floricoli o attività a questi connesse, non può effettuare consulenze tecniche, né svolgere attività commerciali di qualsiasi genere.

A tutto il personale addetto al mercato è fatto divieto di compiere operazioni commerciali e creditizie di qualsiasi genere aventi per oggetto prodotti florovivaistici o connessi al commercio ed attività floricole che si svolgono nell'ambito del mercato o al di fuori di esso.

Al Direttore ed al personale addetto al mercato è altresì vietato far parte di società aventi oggetto le attività sopracitate.

Il direttore di Mercato :

- a) vigila sull'andamento del Mercato, sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, nonché di quelle aggiuntive che potranno essere eventualmente introdotte;
- b) esercita le funzioni di controllo e vigilanza e determina le sanzioni di cui all'art. 23;
- c) vigila sulla compilazione delle statistiche del Mercato e compila le relazioni riguardanti il Mercato stesso;
- d) forma ed aggiorna l'Albo degli operatori del Mercato;
- e) propone all'Ente gestore i provvedimenti ritenuti indispensabili ed idonei a migliorare l'efficienza del Mercato;
- f) provvede a tutte le altre incombenze necessarie al buon funzionamento del Mercato.

Il trattamento economico del direttore viene stabilito dall'Ente gestore.

ART. 14) COMMISSIONE DI MERCATO

La commissione di mercato è nominata dal presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/98.

La Commissione è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio di Imperia o da un suo delegato ed è composta da:

- a) un rappresentante del Comune di Sanremo;
- c) il dirigente della Struttura provinciale per il controllo fitopatologico o suo delegato;
- d) n. 5 commercianti di cui 3 commercianti all'ingrosso e 2 commercianti al dettaglio;
 - n. 3 produttori;
 - o n. 2 rappresentanti delle Cooperative di produzione o loro consorzi.

I membri di Commissione di cui al precedente punto d) che non partecipino senza giustificato motivo alle riunioni per tre volte consecutive decadono e sono sostituiti.

La Commissione resta in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere sostituiti o riconfermati e comunque resta in carica fino al suo rinnovo.

Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto il Direttore di mercato.
Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, esperti espressamente convocati dal Presidente.

La funzione di segretario della Commissione di Mercato è svolto da un dipendente della Camera di Commercio di Imperia.

Le spese per il funzionamento della Commissione di Mercato sono a carico della Camera di Commercio di Imperia.

ART. 15) FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione svolge funzioni consultive o di proposta al soggetto gestore:

- a) sul regolamento di mercato;
- b) sui criteri per le assegnazioni dei punti vendita;
- c) sugli orari delle operazioni di mercato;
- d) sull'organico del personale necessari al funzionamento dei servizi di mercato;
- e) sui canoni di concessione e locazione dei punti vendita e delle relative pertinenze;
- f) sulle tariffe dei servizi di mercato;
- g) sulla funzionalità delle attrezzature e dei servizi.

Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta e, trascorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole.

ART. 16) RILEVAZIONE STATISTICA

Le rilevazioni statistiche riguardano sia la quantità e qualità secondo la provenienza delle singole merci introdotte sul mercato sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate all'interno del mercato. I dati globali unitamente ai prezzi rilevati possono essere oggetto di divulgazione.

I dati individuali rilevati sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

ART. 17) CONTROLLI DI QUALITA'/QUANTITA'

L'Ente gestore dovrà provvedere, direttamente o tramite convenzione con organismi tecnici qualificati, all'istituzione di un Servizio controllo merce che, sotto il diretto controllo della Direzione di mercato, verificherà che i prodotti immessi sul mercato siano rispondenti alle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento ai Regolamenti U.E. n. 234/68 e 316/68, ed alle norme stabilite dall'Ente gestore.

Qualora i prodotti sottoposti a controllo non corrispondano alle norme di classificazione, gli addetti al Servizio segnaleranno tempestivamente l'infrazione alla Direzione per i provvedimenti conseguenti.

L'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, potrà determinare norme di confezionamento, qualitative, numeriche e di peso, integrative ed aggiuntive a quelle minime fissate dalle normative comunitarie sopracitate.

Il controllo può essere eseguito a mezzo prelievo dell'intera partita o parte di essa.

Qualora i prodotti non corrispondessero a dette norme, la Direzione contesterà, con diffide o sanzioni, all'interessato e stabilirà la necessità di una diversa classificazione o l'esclusione dalle contrattazioni.

ART. 18) MOVIMENTAZIONE MERCE

L'Ente gestore può provvedere all'istituzione nell'ambito del mercato di un servizio di

movimentazione e consegna merce

ART. 19) SISTEMI DI VENDITA

Le vendite, di regola, avvengono a libera contrattazione fra le parti.

L'Ente gestore può introdurre, sentita la Commissione di mercato, altri sistemi di vendita, regolamentandoli, con particolare riferimento al sistema dell'astazione.

In questo caso il soggetto gestore può stabilire i lotti di vendita ed il prezzo di apertura.

L'immissione della merce e le contrattazioni avvengono con le modalità, le forme, le limitazioni ed i tempi stabiliti dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

ART. 20) PROVA DI TRANSAZIONE

A comprova dell'avvenuta transazione della merce sulla sala di contrattazione dovrà essere rilasciato un documento sottoscritto da entrambe le parti.

Copia del facsimile di tale documento, contenente le indicazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento, deve essere depositata presso la Direzione del Mercato.

Il compratore è obbligato a ritirare i prodotti indicati nel documento e provvedere al pagamento pattuito entro i termini previsti dall'art. 22 del presente regolamento.

ART. 21) CONTROLLI SULLE TRANSAZIONI

Il compratore, o suo delegato, all'atto della presa in consegna della merce deve effettuare il controllo del peso, del numero, delle diciture e della classificazione dei fiori contrattati, come previsto dalle norme di legge e da quelle stabilite dall'Ente gestore.

In caso di non rispondenza della merce ai requisiti di cui sopra e indicati nel documento di transazione (art. 20) od a quelli di qualità prescritti dal precedente art. 17) potrà chiedere l'intervento del Servizio di controllo merce e denunciare il fatto alla Direzione di mercato nello stesso giorno di acquisto, nelle ore di apertura degli uffici della Direzione.

Nel caso in cui la merce non venga ritirata dal compratore, il venditore potrà anch'egli denunciare il fatto alla Direzione di mercato.

I reclami di cui sopra saranno definiti dalla Direzione di mercato, anche alla presenza di una sola delle parti in causa, entro la giornata stessa.

ART. 22) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della merce oggetto delle transazioni avvenute sul Mercato sarà effettuato:

- a) al momento della consegna;
- b) nel caso di accordo tra le parti, entro il termine massimo di trenta giorni dall'emissione del documento fiscale ed in base alle modalità stabilite dalla Direzione.

ART. 23) CONTROLLO E SANZIONI

Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme dettate dal presente regolamento e delle altre disposizioni prescritte dall'Ente gestore sono demandati alla Direzione di mercato che li esercita anche tramite personale dipendente.

I trasgressori possono essere assoggettati a:

- verbale o scritta; diffida
- sanzio
- ne pecuniaria amministrativa sulla base di appositi provvedimenti stabiliti dall'Ente gestore; provve
-

dimento di sospensione da ogni attività del mercato per un periodo massimo di trenta giorni; espulsi
•
one.

Avverso i provvedimenti di sanzione, sospensione ed espulsione gli operatori possono presentare entro trenta giorni ricorso all'Ente gestore del mercato che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

ART. 24) SERVIZI AL MERCATO

L'Ente gestore può, al fine di migliorare l'efficienza organizzativa, provvedere all'istituzione, nell'ambito del mercato di servizi erogati da soggetti terzi. In tal caso la concessione deve essere temporalmente limitata e attribuita, senza vincoli di esclusiva, mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica che comportino il periodico raffronto concorrenziale tra più operatori di provate capacità tecniche.

ART. 25) TUTELA DEL MERCATO

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni o mancanze o deperimenti dei prodotti, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati all'Ente gestore da essi o dai loro rappresentanti e/o dipendenti.

Sanremo, li 04 ottobre 2006